

Il 7-7-95
al n° 1593 Mod. 1
Esatte L. 150000 di
per tras...

N. 67322 di Repertorio N. 12922 di Raccolta-Lire

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "SOCIETA'

GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI D'AMBO I

SESSI", CON SEDE IN SAVONA.-----

OMOLOGATO PRESSO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
IL 7-8-95

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 1995 (millenovecentonovantacinque)-----

il mese di giugno-----

il giorno 17 (diciassette)-----

alle ore sedici e minuti ventuno,-----

in Savona, nei locali della "SOCIETA' GENERALE DI

MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI D'AMBO I SESSI", in

Via San Lorenzo numero 25 r, in una stanza al piano

terreno.-----

Innanzi a me, Dott. Domenico Rossi, Notaio in Cairo

Montenotte, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile

del Distretto di Savona, senza assistenza dei testi-

moni, per espressa rinunzia della comparente, con il

mio consenso, è presente la signora:-----

Sonaglia Alessandra, nata a Savona (SV) il 19 (di-

ciannove) gennaio 1959 (millenovecentocinquantano-

ve), residente a Savona (SV), Via Paolo Boselli n.

2-4, impiegata,-----

Codice Fiscale SNG LSN 59A59 I480V;-----

la quale interviene al presente atto non in proprio,

ma quale Presidente del Consiglio di Amministratio-

ne, della " SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI D'AMBO I SESSI", con sede legale in Savona (SV), Via San Lorenzo numero civico 25 r, iscritta presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Savona al n. 17240 Reg. d'ord. e al n. 79 Registro Società, ed inserita nel fascicolo n. 91,-----
Codice Fiscale: 80002490094,-----
Partita I.V.A.: 00866790090.-----

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che dichiara di essere cittadina italiana, mi dichiara che è convocata in questo luogo, in questo giorno e per questa ora l'assemblea straordinaria della " SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI D'AMBO I SESSI", con sede in Savona, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:-----

"1) approvazione nuovo Statuto Sociale".-----

La comparente invita me Notaio a far constare per pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima, dando atto delle deliberazioni che la medesima adotterà.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue:-----

L'assemblea elegge Presidente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale attualmente in vigore, la si-



gnora Sonaglia Alessandra, sopra generalizzata, la quale constatata e dà atto:-----

che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale attualmente in vigore, mediante avviso affisso nei locali della sede sociale 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea;-----

che è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:-----



Sonaglia Alessandra, attuale comparente, quale Presidente e Feri Pasquale, Feri Egidio, Orsi Giuseppe, Frumento Agostino, De Albis Maura, Favo Maria, Gallo Desolina, Vigna Tommaso, Chiappori Lidia, Lori Fulvio, Merengone Angelo, Porasso Lisa;-----

che sono presenti i componenti il Collegio Sindacale, e precisamente i Sindaci effettivi signori Serri Angelo, quale Presidente, Del Missier Silvano e Fontana Antonino e il Signor Tagliavini Antonio, Sindaco Supplente;-----

che è presente del Collegio dei Probiviri, la signora Vignola Agnese;-----

che sono presenti di persona 76-(settantasei) soci, regolarmente iscritti nel libro dei soci;-----

Pertanto il Presidente dichiara la presente assemblea validamente convocata e costituita in seconda



convocazione, a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale attualmente in vigore, e pertanto atta a deliberare sull'Ordine del Giorno, ed apre pertanto la discussione.-----

Il Presidente fa presente che è opportuno procedere all'aggiornamento dello Statuto nella sua interezza in quanto l'attuale stesura risale al lontano febbraio 1954. Propone pertanto il nuovo testo dello Statuto.-----

Il Presidente cede la parola al Signor Recagno Aurelio, che espone le motivazioni per cui si è proceduto alla nuova stesura dello Statuto, per le cambiate esigenze sociali.-----

Il Presidente procede successivamente alla lettura degli articoli dello Statuto.-----

Prende la parola il Signor Gaggino Urlando che ritiene che l'oggetto sociale sia stato eccessivamente ridotto rispetto al precedente e che sarebbe opportuno introdurre nell'art. 3 motivazioni religiose, politiche e di rapporti sociali.-----

Dopo approfondita discussione l'assemblea all'unanimità richiede di introdurre nell'art. 3, dopo la parola "democrazia", la parola "solidarietà", rimanendo invariato il resto dell'articolo.-----

Il Presidente propone, pertanto, l'approvazione del-

lo Statuto, con le modifiche richieste.-----

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto da venticinque articoli che al presente, previa verifica e vidimazione della comparente e di me Notaio, si allega di lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.-----

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato Statuto tutte le modifiche o variazioni che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.-----

Null'altro essendovi a deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore diciassette e minuti dodici.-----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia in tutto da me diretta ed in parte da me su cinque e quanto di questa facciate di due fogli e che da me viene letto alla comparente che dichiara di approvarlo in tutto e meco si sottoscrive.-----

All'originale firmato:-----

ALESSANDRA SONAGLIA-----

DOMENICO ROSSI NOTAIO L.S.-----

-----STATUTO-----

-----DELLA SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO-----

-----FRA LAVORATORI D'AMBO I SESSI-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

-----ARTICOLO UNO-----

E' costituita con sede in Savona, Via San Lorenzo n. 25 r, una Società di Mutuo Soccorso denominata: "SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI D'AMBO I SESSI".

-----ARTICOLO DUE-----

La Società ha durata di 100 (cento) anni dalla data odierna (17 giugno 1995) e potrà essere prorogata per uguale periodo dall'Assemblea dei soci.

-----ARTICOLO TRE-----

La Società, retta con i principi della libertà, della democrazia, solidarietà e della volontaria mutualità, si prefigge lo scopo di curare l'elevazione morale e materiale dei soci, e, nell'ambito dei problemi sociali più generali, salvaguardare le conquiste e sostenere le aspirazioni della classe lavoratrice.

Essa si impegna a promuovere attività culturali, ricreative, artistiche e sportive, anche attraverso



l'organizzazione di conferenze e l'istituzione di gruppi artistici e sportivi, concedendo l'uso dei locali sociali alle associazioni sindacali, politiche, culturali e sportive che intendano organizzare incontri, mostre ed analoghe iniziative purchè perseguano i fini per cui la Società è costituita. Al fine del perseguimento degli scopi sociali la Società potrà compiere operazioni commerciali.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

-----ARTICOLO QUATTRO-----

Compongono la Società due categorie di soci:-----

- soci effettivi;-----
- soci onorari.-----

-----ARTICOLO CINQUE-----

Possono essere ammessi quali soci effettivi tutti i cittadini senza distinzione di sesso o di condizioni personali e sociali, purchè di buona condotta morale. I soci effettivi dovranno versare una quota annuale stabilita dall'assemblea ed avranno diritto di voto in assemblea solo se in regola con il versamento della suddetta quota.-----

-----ARTICOLO SEI-----

I soci onorari vengono eletti a maggioranza relativa dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di

Amministrazione. Possono essere eletti a soci onorari coloro i quali si siano distinti in campo culturale o nella ricerca scientifica e tecnica, coloro che, per lasciti o donazioni, abbiano favorito il perseguimento degli scopi sociali e ancora coloro che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Società.-----

-----ARTICOLO SETTE-----

Decadranno dalla qualifica di soci coloro i quali si renderanno morosi nel versamento della quota per un periodo di 12 (dodici) mesi. Verificatasi la suddetta ipotesi il Consiglio di Amministrazione dovrà invitare il socio inadempiente a mettersi in regola entro 30 (trenta) giorni dall'invito. Trascorso inutilmente tale termine il socio sarà decaduto dalla sua qualità, previa regolare delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

-----ARTICOLO OTTO-----

Saranno esclusi dalla Società con provvedimento del Consiglio di Amministrazione:-----

- i soci condannati per cause infamanti;-----
- i soci che fomentano dissidi e disordini arrecando danno morale e materiale alla Società;-----
- i soci che violano le disposizioni del presente Statuto.-----

Il provvedimento di esclusione è impugnabile mediante ricorso al Collegio dei Probiviri. Tale ricorso deve essere inviato, a pena di decadenza, con lettera raccomandata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

-----TITOLO III-----

-----PATRIMONIO SOCIALE-----

-----ARTICOLO NOVE-----

Il patrimonio sociale è costituito da:-----
- beni mobili ed immobili, derivati da eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da parte di enti o privati;-----
- fondo di riserva ordinario o eventuali eccedenze;
- fondi speciali istituiti a scopo mutualistico, culturale, sportivo, artistico ed a copertura di particolari rischi;-----
- qualunque liberalità che provenisse alla Società per il perseguimento degli scopi sociali;-----
- quote sociali ed avanzi di esercizio che possono essere impiegati nell'acquisto di beni mobili ed immobili. Il patrimonio sociale non è ripartibile fra i soci, e l'eventuale alienazione dello stesso, in tutto o in parte, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria.

-----TITOLO IV-----

-----ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-----

-----ARTICOLO DIECI-----

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a redigere un esatto inventario, e procedere quindi alla redazione del bilancio sociale che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ARTICOLO UNDICI-----

Sono organi della Società:-----

-----l'Assemblea dei soci;-----

-----il Consiglio di Amministrazione;-----

-----il Collegio dei Sindaci;-----

-----il Collegio dei Probiviri;-----

-----il Presidente.-----

-----ARTICOLO DODICI-----

L'Assemblea è composta dai soci effettivi-iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio effettivo potrà farsi rappresentare in



assemblea da altro socio effettivo mediante delega scritta.-----

Ogni socio potrà rappresentare un solo altro socio in forza della suddetta delega.-----

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.-----

-----ARTICOLO TREDICI-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha per oggetto:-----

- l'approvazione del bilancio;-----
- la nomina della Commissione elettorale, la quale provvederà a scegliere i candidati, ed a redigere la lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probi-viri. L'assemblea, inoltre, indirà le elezioni fissandone la data;-----

- l'approvazione del regolamento interno di cui all'art. 23;-----

- la fissazione dell'ammontare delle quote annuali di cui all'art. 5;-----

- la nomina dei soci onorari proposti dal Consiglio di Amministrazione.-----

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:---

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;-----

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti per votazione palese o segreta.-----

Sarà l'assemblea a stabilire le modalità della votazione.-----

-----ARTICOLO QUATTORDICI-----

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata solo occasionalmente ed ha per oggetto:-----

le modifiche allo statuto sociale;-----

lo scioglimento della Società;-----

l'alienazione di beni immobili, l'acquisto e la permuta di beni immobili e la stipulazione di mutui.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi, e delibera con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice, ad eccezione di quanto previsto all'art.

24.-----

-----ARTICOLO QUINDICI-----

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, o su richiesta del Collegio Sindacale o del Collegio dei



Proibiviri, oppure quando ne è fatta domanda da un quinto dei soci.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo delle adunanze, dell'ordine del giorno, e deve essere affisso nei locali sociali almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, oppure dovrà essere spedito ai soci, tramite posta, o consegnato a mano almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.-----

L'avviso di convocazione affisso nei locali sociali vale quale comunicazione ai soci e pertanto vale il principio di presunzione di conoscenza.-----

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata la data della seconda convocazione che potrà essere tenuta dopo almeno 24 (ventiquattro) ore ed entro otto giorni dalla data della prima assemblea.-----

In caso di mancata osservanza delle disposizioni relative alla forma della convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se è totalitaria.---

-----ARTICOLO SEDICI-----

L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente eletto in seno ad essa. Il Presidente nomina il Segretario dell'assemblea.-----

-----ARTICOLO DICIASSETTE-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a ventuno consiglieri.-----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili, non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, un vice Presidente ed un Ufficio di Presidenza. Al Presidente spetta la firma sociale. Egli ha inoltre la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

-----ARTICOLO DICIOOTTO-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Allo stesso compete:-----

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----

- redigere il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;-----

- redigere i bilanci;-----

- stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;-----

- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;-----

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordina-

ria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, esclusi quelli che, per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, siano riservati all'assemblea;-----

- proporre all'assemblea l'ammontare della quota annua a carico dei soci effettivi;-----

- proporre all'assemblea i nominativi dei soci onorari;-----

- nominare le commissioni per le attività sociali delle quali possono far parte i soci che intendono collaborare a tali attività. Le commissioni sono presiedute dal Presidente o da un Consigliere dallo stesso delegato.-----

-----ARTICOLO DICIANNOVE-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri lo ritengano necessario.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

I Consiglieri che non interverranno alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta la

reiezione della proposta.-----

-----ARTICOLO VENTI-----

Gli Amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili:-----

- dell'adempimento dei doveri inerenti alla loro carica;-----

- della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;-----

- della piena osservanza dello Statuto sociale.-----

Tale responsabilità non ricadrà su chi di essi abbia fatto notare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni.-----

Non sarà nemmeno responsabile quell'Amministratore che non abbia preso parte per assenza giustificata alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.-----

-----ARTICOLO VENTUNO-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Hanno compiti di controllo sull'attività finanziaria ed amministrativa della Società.-----

Gli stessi devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della

verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni di ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.-----

-----ARTICOLO VENTIDUE-----

Al Collegio dei Proviviri, composto di tre membri effettivi eletti dall'assemblea che durano in carica tre anni, compete la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra Società e soci, relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello Statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o che riguardino i rapporti fra Società e socio, i quali potessero formare oggetto di controversie.-----

Le decisioni dei Proviviri non debbono rispettare alcuna forma particolare e sono inappellabili.-----

Il Collegio dei Proviviri può comminare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.-----

-----TITOLO VI-----

-----REGOLAMENTO-----

-----ARTICOLO VENTITRE-----

Il presente Statuto verrà integrato da un Regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Detto regolamento servirà anche a coordinare le attività inerenti alla Società.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento-----

-----ARTICOLO VENTIQUATTRO-----

Quando il numero dei soci sia divenuto esiguo o qualora per cause di forza maggiore la Società non potesse più adempiere agli scopi sociali prefissi, i soci riuniti in assemblea straordinaria, con la maggioranza dei tre quinti dei soci, deliberano lo scioglimento della Società fissandone le modalità nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri.-----

-----ARTICOLO VENTICINQUE-----

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

All'originale firmato:-----

ALESSANDRA SONAGLIA-----

DOMENICO ROSSI NOTAIO L.S.-----